



**REGOLAMENTO
PER L'ATTUAZIONE
DEGLI OBBLIGHI DI
TRASPARENZA E DI
PUBBLICAZIONE
DEI DATI E DELLE
INFORMAZIONI
RELATIVE I TITOLARI
DI INCARICHI POLITICI
E APPLICAZIONE DELLE
RELATIVE SANZIONI EX
ART. 47 D.LGS. N. 33/2013**



**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E
DI PUBBLICAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI RELATIVE I TITOLARI
DI INCARICHI POLITICI E APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI EX ART.
47 D. LGS. N. 33/2013**

Approvato con deliberazione del CC n. 39 del 01.08.2014

INDICE

- ART. 1 : Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi
- ART. 2 : Definizioni
- ART. 3 : Informazioni e dati da pubblicare
- ART. 4 : Termini e modalità del deposito e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni
- ART. 5 : Integrazione e rettifica dei documenti e delle informazioni trasmesse
- ART. 6 : Procedimento sanzionatorio
- ART. 7 : Sanzioni pecuniarie
- ART. 8 : Termini, durata ed aggiornamento della pubblicazione
- ART. 9 : Privacy
- ART. 10 : Efficacia e pubblicità del Regolamento
- ART. 11 : Principi
- ART. 12 : Rinvio

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi (*)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità utili alla piena e corretta attuazione agli obblighi di pubblicazione sul Sito web istituzionale del Comune di Calolziocorte dei documenti e delle informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 – cd. Decreto Trasparenza (2).

2. Il presente Regolamento:

a) individua i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico del Comune che sono soggetti agli obblighi ivi previsti;

b) disciplina le modalità per la comunicazione da parte dei predetti titolari dei documenti e delle informazioni richieste;

c) definisce le norme regolanti il procedimento sanzionatorio in caso di inadempimento ed inosservanza degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione, determina le relative e conseguenti sanzioni pecuniarie amministrative previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 ed individua l'Autorità amministrativa competente ad irrogarle in base a quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.

3. Il presente Regolamento è stato redatto in conformità alle Delibere CIVIT n. 65/2013 e n. 66/2013.

4. In applicazione dell'art. 47, comma 2, Dlgs. N. 33/2013 **(1)** il procedimento sanzionatorio disciplinato dal presente regolamento trova applicazione anche per i casi di inadempimento o inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 **(3)** a carico dei soggetti ivi specificati.

(1) Art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Sanzioni per casi specifici:

“1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

(*) : In merito alla necessità di apposita previsione regolamentare in materia cfr. la delibera n. 66/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione, in tema di “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013)” – 31 luglio 2013 (pagg. 5-6), laddove si legge che: “Con riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, l'articolo 47, c. 3 del d.lgs 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni “sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”. Le norme rilevanti, a questo fine, nella legge n. 689/1981 sono quelle degli articoli 17 e 18. In base a questo rinvio, e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l'interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18). In particolare, il regolamento individua, il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e il soggetto che irroga la sanzione di norma, e compatibilmente con l'autonomia

riconosciuta agli enti territoriali, individuati tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina. L'adozione del regolamento deve essere tempestiva. Nelle more dell'adozione del regolamento gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l'istruttoria ed uno a cui compete l'irrogazione delle sanzioni. Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina. Quest'ultimi agiranno sulla base dei principi sopra evidenziati e contenuti nella legge n. 689/1981. Si evidenzia che il procedimento per l'irrogazione della sanzione è avviato a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione da parte dell'A.N.AC., dell'OIV e del Responsabile della trasparenza, al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio, così come individuato dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione. ... Si ricorda che la pubblicazione dei dati deve avvenire tempestivamente tenuto conto che le sanzioni in argomento si applicano "a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e, comunque, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore" del d.lgs. n. 33/2013 (v. art. 49 del d.lgs. n. 33/2013). A partire da tali date, la mancata pubblicazione che configura l'inadempimento, è presupposto per l'avvio del procedimento sanzionatorio. Si ricorda che per le sanzioni irrogate per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, a conclusione del procedimento, le amministrazioni o gli organismi interessati sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet il provvedimento sanzionatorio a carico del responsabile della mancata comunicazione (art. 47, c. 1). L'A.N.AC. nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ad essa conferiti, verifica l'effettivo esercizio del potere sanzionatorio da parte delle amministrazioni, sia mediante verifica a campione sia a seguito di segnalazione."

(2): Art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico:

"1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) il curriculum;*
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 (**).*

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio."

(**): Gli artt. 2, 3, 4 e 7, della legge 5 luglio 1982, n. 441 – Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti - sono i seguenti:

"Art. 2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.”;

“**Art. 3.** Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.”;

“**Art. 4.** Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.”;

“**Art. 7.** Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.”.

(3): Art. 22, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato:

“Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.”.

L'art. 22, comma 1, prevede che:

“Ciascuna amministrazione pubblica aggiorna annualmente:

- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma. ”.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- per “titolari”: coloro che ricoprono cariche politiche, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, del Comune – in particolare il Sindaco, gli Assessori comunali ed i Consiglieri comunali – ed i componenti degli organi di governo delle istituzioni dell’Ente ove esistenti;
- per “documenti e informazioni”: gli atti, le dichiarazioni, le attestazioni e i dati previsti nell’articolo 14 lettere da a) ad e) del D.Lgs. n. 33/2013;
- per “mandato”: il periodo di durata del mandato o dell’incarico politico a cui ciascun titolare è rispettivamente eletto o nominato;
- per “Sezione Amministrazione Trasparente”: la Sezione del Sito istituzionale, strutturata in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui all’Allegato A del D.Lgs. n. 33/2013 e all’Allegato della Delibera CIVIT n. 50/2013, da rendere accessibile, in modo gratuito, da parte di chiunque ne abbia interesse, direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione, attraverso un apposito *link* posto nella homepage del predetto Sito.

Precisamente:

nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sotto-Sezione 1° Livello “Organizzazione” – Sotto-Sezione 2° Livello “Organi di indirizzo politico-amministrativo” vengono pubblicati i documenti, i dati e le informazioni richieste dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e dal presente Regolamento;

nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sotto-Sezione 1° Livello “Organizzazione” – Sotto-Sezione 2° Livello “Sanzioni per mancata comunicazione dei dati” vengono pubblicate le procedure sanzionatorie avviate per mancata comunicazione dei dati e relative sanzioni comminate;

- per “diritto alla conoscibilità”: il diritto di chiunque di conoscere, fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli tutti i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria a norma dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 33/2013;
- per “accesso civico”: il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, da esercitare a norma dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013;
- per “Responsabile della Trasparenza”: il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali del Comune di Calolziocorte cui compete la pubblicazione dei dati e delle informazioni;
- per “Responsabile dell’Anticorruzione”: il Segretario Generale del Comune di Calolziocorte.

Articolo 3 – Informazioni e dati da pubblicare

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e tenuto conto delle interpretazioni CIVIT riguardo alla applicabilità di alcune prescrizioni nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali (con particolare riferimento alla non obbligatorietà delle informazioni di cui alla lett. f dell’articolo 14)

– devono rendere pubblici:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

Articolo 4 – Termini e modalità del deposito e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni

1. Il Responsabile della Trasparenza – entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti (ovvero entro 30 giorni dalla data di accettazione della nomina ad Assessore comunale o di notificazione del provvedimento di elezione o di nomina degli altri incarichi), richiede per iscritto in forma telematica (e-mail e/o PEC...) al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali di comunicare – nelle forme prescritte – i dati e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e del precedente articolo 3 e precisamente:

- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
- il *curriculum vitae*, utilizzando di norma il modello europeo;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- la dichiarazione circa l'eventuale assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- la dichiarazione circa altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

2. I dati e le informazioni di cui alle lettere a) e c) del citato articolo 14 non vengono richiesti agli Amministratori in quanto già detenuti dall'Ente.

3. Gli Amministratori, entro il termine indicato nella richiesta, consegnano le informazioni/dichiarazioni utilizzando il modelli allegato sub A e B al presente regolamento secondo le modalità comunicate dal Responsabile della Trasparenza.

4. Ove la documentazione trasmessa sia tempestiva, il Responsabile della Trasparenza dispone la pubblicazione entro i 15 giorni successivi dando comunicazione al Responsabile dell'Anticorruzione dell'avvenuto adempimento.

Articolo 5 – Integrazione e rettifica dei documenti e delle informazioni trasmesse

1. Nell'ipotesi in cui i documenti e le informazioni comunicati o pubblicati risultino, anche su segnalazione esterna al Comune, incompleti o errati in tutto o in parte, il Responsabile della Trasparenza invita il titolare interessato a provvedere alle integrazioni o rettifiche dovute ovvero a presentare le eventuali ragioni ostative all'accoglimento di tale invito, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito. In caso di mancato riscontro il Responsabile della Trasparenza attiva il procedimento sanzionatorio di cui al successivo art. 6.

Articolo 6 – Procedimento sanzionatorio

1. I soggetti coinvolti nel procedimento sanzionatorio conseguente all'inadempimento degli obblighi di cui al presente Regolamento sono:

- a) il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali nella qualità di "Responsabile della Trasparenza";
- b) il Segretario Generale nella qualità di "Responsabile Comunale dell'anticorruzione" quale titolare del potere di irrogare le sanzioni amministrative nei casi di inadempienza stabiliti dal presente regolamento;
- c) il titolare dell'obbligo giuridico come individuato nel precedente articolo 2, comma 1.

2. In caso di mancato adempimento (parziale o totale) da parte degli Amministratori, il Responsabile della Trasparenza notifica all'inadempiente una formale intimazione a regolarizzare il mancato o inesatto adempimento entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito. Nell'intimazione a regolarizzare deve essere espressamente contenuto l'avvertimento

che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo ai sensi del presente Regolamento comunale.

3. Il Responsabile della Trasparenza, decorso inutilmente il termine di cui alla intimazione di cui al precedente comma 2 senza positivo riscontro, dà avvio al procedimento sanzionatorio amministrativo procedendo alla segnalazione dell'inadempienza al Responsabile Comunale Anticorruzione ai fini all'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e al presente Regolamento.

4. Il verbale di accertamento:

a) è notificato al titolare inadempiente;

b) è pubblicato nell'apposita Sezione "Amministrazione Aperta";

c) è inviato al Responsabile della Trasparenza che provvede a darne informazione al Sindaco e all'Organismo Comunale di Valutazione.

5. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad un terzo del massimo e, se favorevole, al doppio del minimo delle sanzioni edittali previste per le violazioni commesse entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione e accertamento.

6. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il Responsabile della Trasparenza che ha accertato la violazione presenta il rapporto al Responsabile Comunale dell'Anticorruzione come previsto dall'articolo 17 della Legge n. 689/1981.

7. Il Responsabile Comunale dell'Anticorruzione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento del rapporto, determina con Ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione nei limiti edittali previsti nell'articolo 7 e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese se dovute, all'autore della violazione. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo ai criteri indicati nell'articolo 11 della Legge n. 689/1981(4). Il pagamento è effettuato secondo le modalità indicate nel provvedimento entro trenta giorni dalla notificazione.

La notificazione dell'Ordinanza-ingiunzione è eseguita dal messo comunale o, se necessario, a mezzo posta secondo le norme per le notificazioni a mezzo posta.

8. Contro l'accertamento della violazione il trasgressore può far pervenire, entro trenta giorni dalla notificazione della violazione, al Responsabile Comunale dell'Anticorruzione scritti difensivi o documenti nonché richiesta di audizione. Il Responsabile Comunale dell'Anticorruzione, a seguito di richiesta di audizione, procede all'adempimento redigendo specifico verbale con l'ausilio del personale della Segreteria Comunale. Il Responsabile Comunale dell'Anticorruzione, acquisito il rapporto di inadempienza, esaminati i documenti e le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, acquisite le controdeduzioni del funzionario Responsabile della Trasparenza, se ritiene fondato l'accertamento entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione (dal ricorso) determina con Ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione nei limiti edittali previsti dall'articolo 7 e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione; altrimenti emette, nello stesso termine, Ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione al Responsabile della Trasparenza che ha redatto il rapporto.

9. Per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le modalità ed i termini del pagamento della somma ingiunta e per le modalità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione si applicano le disposizioni sopra previste per il verbale di contestazione e accertamento.

10. Su richiesta dell'interessato, il Responsabile Comunale dell'Anticorruzione può disporre, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, con provvedimento motivato, che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l'Ordinanza-ingiunzione venga pagata in rate mensili, da numero tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Entro lo stesso termine il Responsabile Comunale dell'Anticorruzione può disporre, con provvedimento motivato, il rigetto della richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l'Ordinanza-ingiunzione. In ogni momento il debito può essere estinto con un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Responsabile Comunale dell'Anticorruzione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in

un'unica soluzione. A tal fine il Responsabile dell'Ufficio Finanziario verifica la regolarità dei pagamenti comunicando gli esiti al Responsabile Comunale dell'Anticorruzione che provvede ad informare il Sindaco ed l'Organismo Comunale di Valutazione.

11. E' possibile altresì richiedere la compensazione tra l'indennità di carica e/o i gettoni di presenza maturati e maturandi e l'importo della sanzione pecuniaria comminata. In tal caso il Responsabile Comunale dell'Anticorruzione, esaminata la richiesta e sentiti il Responsabile Settore Servizi Istituzionali ed il Responsabile del Settore Servizi Finanziari, decide sulle modalità di compensazione e manda la comunicazione all'interessato e ai Responsabili competenti per l'attuazione.

A tal fine il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, al saldo del pagamento della sanzione compensata, comunica gli esiti al Responsabile Comunale dell'Anticorruzione e provvede ad informare il Sindaco ed l'Organismo Comunale di Valutazione.

12. Decorso inutilmente il termine per il pagamento previsto dal comma 8, alla riscossione della somma si procede mediante esecuzione forzata, secondo la normativa vigente. L'Ufficio Tributi cura la predisposizione del titolo esecutivo e la conseguente procedura di recupero coattivo.

13. L'Ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

14. Contro l'Ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre ricorso dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 150/2011 **(5)** entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

15. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689/1981.

16. Tutti i provvedimenti attinenti alla procedimento sanzionatorio sono pubblicati a cura del Responsabile della Pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – Sotto-Sezione 1° Livello "Organizzazione" – Sotto-Sezione 2° Livello "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" secondo le indicazioni previste nel presente Regolamento.

(4): Art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie:

"Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche."

(5): Art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 – Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione:

1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.

4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

d) di igiene degli alimenti e delle bevande;

e) valutaria;

f) di antiriciclaggio.

5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
- a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
 - b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omissso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Articolo 7 – Sanzioni pecuniarie

1. Le eventuali violazioni agli obblighi di comunicare i documenti e le informazioni ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47/comma 1, 49/comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare da un minimo di Euro cinquecento (500,00) ad un massimo di Euro diecimila (10.000,00).
2. Le sanzioni previste dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 e dal presente articolo sono irrogate in base alle disposizioni di cui al Capo I della Legge n. 689/1981 se ed in quanto compatibili, in particolare quelle di cui agli articoli 11, 14, 17 e 18 **(6)**.
3. Qualora il titolare interessato non si sia avvalso, a norma dell'articolo 16, comma 1, della Legge n. 689/1981**(7)**, del pagamento in misura ridotta della predetta sanzione edittale, il Responsabile dell'Anticorruzione applica con Ordinanza-ingiunzione di cui al comma 7 e seguenti del precedente articolo 6 le sanzioni rispettivamente previste per le diverse fattispecie riportate nella seguente tabella:

Tipologia violazione	Sanzione applicabile
Inadempimento parziale (mancato deposito di parte documenti o parte informazioni richiesti)	Euro 500,00
Inadempimento totale (mancato deposito di tutti documenti o delle informazioni richieste)	Euro 1000,00
Recidiva nell'inadempimento	Euro 2000,00

Mancata comunicazione di aggiornamenti	Euro 500,00
Mancata comunicazione di aggiornamenti a seguito di intimazione	Euro 2000,00

4. L'avvenuto pagamento della sanzione va comunicato, a cura del Responsabile della Trasparenza al Sindaco e all'Organismo Comunale di Valutazione e va pubblicato ai sensi del comma 1 del precedente articolo 2 nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – Sotto-Sezione 1° Livello "Organizzazione" – Sotto-Sezione 2° Livello "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati".

(6): Art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie:

"Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche."

Art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – Contestazione e notificazione:

"La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto."

Art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – Obbligo del rapporto:

"Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.”.

art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – Ordinanza-ingiunzione:

“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.”.

(7) Art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 –Pagamento in misura ridotta:

“E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.”.

Articolo 8 – Termini, durata ed aggiornamento della pubblicazione

1. La pubblicazione dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 è effettuata entro tre mesi dalla data dell'elezione o dalla nomina e ha termine al decorso dei tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico del titolare.

2. Le informazioni ed i dati devono essere aggiornati tempestivamente ogni volta che si verificano variazioni sotto la piena responsabilità del titolare stesso.

3. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente articolo, le informazioni e i dati di cui al presente Regolamento non vengono trasferiti nelle Sezioni di archivio.

4. Il Responsabile della Trasparenza cura la raccolta e la conservazione dei dati e dei documenti di cui al presente Regolamento.

Articolo 9 – Privacy

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Calolziocorte.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Trasparenza.
3. Gli incaricati del trattamento dei dati sono tutti i dipendenti formalmente individuati e assegnati alla trattazione dal Responsabile del Settore competente – Servizi Istituzionali

Articolo 10 – Efficacia e pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento:
 - a) acquista efficacia dalla data di esecutività della deliberazione con cui lo stesso è approvato e si applica con riferimento ai vigenti obblighi di informazione e pubblicità che si manifestano a decorrere da quella data;
 - b) viene pubblicato a tempo indeterminato, in formato non modificabile, sul Sito web istituzionale del Comune di Calolziocorte nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sotto-Sezione 1° Livello “Organizzazione” – Sotto-Sezione 2° Livello “Organi di indirizzo politico-amministrativo” – il cui file è reso accessibile e scaricabile gratuitamente da parte di chiunque;
 - c) viene inviato telematicamente ai titolari degli obblighi ivi previsti che sono in carica al momento della sua entrata in vigore, nonché ai “nuovi” titolari non appena sia divenuta efficace la loro elezione o nomina;
 - d) viene inviato telematicamente al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell’Anticorruzione ed all’Organismo Comunale di Valutazione.

Art. 11 Principi

1. Il presente regolamento si fonda sui seguenti principi:
 - a. criteri di applicazione delle sanzioni definiti con riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione (6);
 - b. presenza del contraddittorio con il soggetto interessato (6);
 - c. separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (6).

Articolo 12 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle fonti di diritto gerarchicamente superiori ed alle Deliberazioni dell’A.N.AC..

Allegato A

al "Regolamento per l'attuazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ai titolari di incarichi politici e applicazione delle relative sanzioni ex articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013" approvato con deliberazione C.C. n. ... del ...

Modello lettera per trasmissione documentazione

Al Responsabile della Trasparenza del Comune di Calolziocorte

Il/La sottoscritto/a nato/a a il
nella qualità di titolare dell'incarico politico di
presso la seguente pubblica amministrazione
giusta atto di proclamazione/nomina
ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 trasmette in allegato alla presente:

a) il *curriculum vitae* in formato europeo

b) la dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (dichiarazione resa conformemente all'Allegato B del vigente "Regolamento per l'attuazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ai titolari di incarichi politici e applicazione delle relative sanzioni ex articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013")

data,

Il Titolare dell'incarico politico

.....

Allegato B

al "Regolamento per l'attuazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ai titolari di incarichi politici e applicazione delle relative sanzioni ex articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013" approvato con deliberazione C.C. n. ... del ...

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il/La sottoscritto/a nato/a a il

nella qualità di titolare dell'incarico politico di

presso la seguente pubblica amministrazione

giusta atto di proclamazione/nomina

in esecuzione dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e del "Regolamento per l'attuazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ai titolari di incarichi e politici e applicazione delle relative sanzioni ex articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013"

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, quanto segue

di avere assunto nell'anno 20..... le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i rispettivi compensi di seguito riportati :

carica	soggetti pubblici/privati e sede sociale	compensi in euro

di avere ricoperto nell'anno 20..... altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito i connessi compensi di seguito riportati :

incarico	soggetti pubblici/privati e sede sociale	compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti.

Annotazioni:

.....
.....

data,

Il Titolare dell'incarico politico
.....

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato con una delle seguenti modalità:

- in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione, se presentata personalmente all'Ufficio Protocollo di questo Ente in forma cartacea
- sottoscritta in forma cartacea ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento
- con firma digitale, se inviata all'Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.